



Circolare n. 25

Istituto Comprensivo Statale
Calvario - Covotta "don L. Milani"
Ariano Irpino (AV)
Prot. 0003083 del 24/09/2024
I-1 (Uscita)

Ai genitori degli alunni dell'IC
Al personale Docente dell'IC
Alla DSGA
Atti/Albo/Sito Web/Bacheca RE

Oggetto: Abolizione del certificato medico per il rientro a scuola.

Si comunica alle SS.LL. che sul BURC n. 53 del 25 luglio 2024 è stata resa nota la Legge Regionale n.13 del 25.07.24, che elimina l'obbligo del certificato medico per il rientro a scuola dopo un'assenza superiore ai cinque giorni, come indicato all'articolo 42, comma 6, del regolamento sancito dal decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1967, n.1518.

La suddetta Legge riporta testualmente all'art.9, comma 1: *"Per agevolare la semplificazione amministrativa in ambito igienico-sanitario nelle scuole della Regione Campania, è abolito l'obbligo di presentare certificati medici per il rientro dopo più di cinque giorni di assenza, come indicato all'articolo 42, comma 6, del regolamento sancito dal decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1967, n.1518 (Regolamento per l'applicazione del titolo III del decreto del Presidente della Repubblica dell'11 febbraio 1961, n.264, relativo ai servizi di medicina scolastica), eccetto quanto previsto da provvedimenti adottati a livello nazionale o locale per contrastare le malattie infettive e contagiose secondo la normativa vigente"*.

L'abolizione stabilita dal presente articolo riguarda le scuole di ogni ordine e grado, comprese quelle dell'infanzia e gli asili nido.

Alla luce di quanto sopra, si chiarisce che tutte le assenze per malattia, anche superiori a 3 giorni per la scuola dell'infanzia e 5 giorni per la scuola primaria e secondaria di I grado, dovranno essere giustificate con le stesse modalità previste per le giustificazioni per motivi diversi dalla malattia.

Si precisa che, in assenza di certificati esterni che attestino la guarigione, assume grande rilevanza il personale esercizio del senso di responsabilità, codificato anche nel "Patto di Corresponsabilità".

Pertanto, si raccomanda di non far rientrare gli studenti a scuola in condizioni di salute non ottimali, con sintomi ancora presenti.

È essenziale rispettare la raccomandazione di non far rientrare gli studenti a scuola in condizioni di salute non ottimali, con sintomi ancora presenti, per diversi motivi legati alla tutela della salute sia del proprio figlio che degli altri alunni.

1. **Prevenzione della diffusione delle malattie:** Quando uno studente torna a scuola con sintomi ancora in corso, c'è un rischio elevato che possa trasmettere eventuali malattie infettive ai compagni di classe e al personale scolastico. Questo è particolarmente importante per malattie contagiose come

l'influenza o altre infezioni virali. Mantenere un bambino a casa fino alla completa guarigione riduce la possibilità di focolai all'interno dell'istituto scolastico.

2. Protezione dei soggetti vulnerabili: Nelle scuole sono presenti studenti con condizioni di salute più fragili o con sistemi immunitari compromessi, per i quali anche un'infezione comune potrebbe comportare complicazioni gravi. Assicurarsi che solo gli studenti completamente guariti rientrino a scuola contribuisce a proteggere questi individui più vulnerabili.
3. Promozione di un ambiente scolastico sicuro: Il rispetto delle norme igienico-sanitarie, come quelle raccomandate, crea un ambiente scolastico più sicuro e sereno per tutti. Gli alunni che sono sani e privi di sintomi partecipano più attivamente alle lezioni, favorendo un contesto di apprendimento ottimale.
4. Senso di responsabilità e rispetto per la comunità: Educare i propri figli a rimanere a casa quando non stanno bene è anche un insegnamento di responsabilità civile. Mostrare rispetto per la salute degli altri studenti è un valore che si riflette nel benessere collettivo e nel mantenimento di una comunità scolastica armoniosa.

Si rammenta, tuttavia, che per gli studenti di tutte le classi di Scuola Secondaria di primo grado, vanno rispettate le disposizioni sulla validità dell'anno scolastico indicate dall'art. 5, comma 1, del D. Lgs. n. 62/2017, recante "*Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107*" e dalla C.M. n. 20/2011.

Tali disposizioni prevedono che "*...ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso quello relativo all'ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascun studente è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato*".

Gli organi collegiali, anche per il corrente anno scolastico, hanno deliberato le seguenti deroghe al limite di ore di frequenza:

1. Gravi motivi di salute, adeguatamente e debitamente documentati (certificato medico attestante il periodo di assenza dovuto a motivi di salute);
2. Terapie e/o cure programmate (documentate mediante certificato medico);
3. Gravi motivi familiari e/o sociali per i quali esistono specifiche intese e/o provvedimenti con Enti Locali, Piano di Zona, Carabinieri e Organi di tutela dei minori;
4. impegni artistici e/o sportivi di particolare rilevanza, previo attestato dell'Ente artistico e/o sportivo che richiede la prestazione.

Pertanto, con riferimento ai punti n. 1 e n. 2, resta inteso che le famiglie sono tenute all'esibizione del certificato medico, al fine di evitare che assenze prolungate dei propri figli per motivi di salute, possano inficiare la validità dell'anno scolastico.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

Prof.ssa Filomena Colella

✍ Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD
Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa